

Prot.: n. 257124/RU

Roma, 15 giugno 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 528/1982 e 85/1990;

VISTO l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze in data 7 novembre 1995 con il quale sono stati istituiti n. 9.450 punti di raccolta del gioco del lotto e stabiliti i relativi criteri di applicazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento relativo al gioco del lotto affidato in concessione;

VISTO l'art. 5 del decreto direttoriale del 12 dicembre 2003 che ha previsto a partire dall'anno 2004, l'attribuzione ai titolari delle rivendite speciali di un numero di ricevitorie pari al 5% delle nuove attivazioni;

VISTO il decreto direttoriale del 22 novembre 1999 con il quale sono stati assegnati 1500 nuovi punti del gioco del lotto nelle rivendite di generi di monopolio site nei comuni sprovvisti di ricevitorie;

VISTO il decreto direttoriale del 30 dicembre 1999 con il quale è stata prevista l'attribuzione delle concessioni di un punto del gioco del lotto a tutti i soggetti titolari di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, i quali ne abbiano fatto richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo 1999;

VISTO il decreto direttoriale del 12 dicembre 2003 che ha previsto l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto istituendo nuove concessioni, anche in rapporto alla redditività delle ricevitorie già funzionanti, tra i soggetti titolari di rivendita ordinaria di generi di monopolio che ne abbiano fatto richiesta entro il 1° marzo di ciascun anno;

DIREZIONE GIOCHI

VISTO l'art. 3 del decreto direttoriale del 13 dicembre 2012 che, modificando l'art. 3 del summenzionato decreto direttoriale del 12 dicembre 2003, ha fissato i criteri per l'attribuzione delle nuove ricevitorie, prevedendo nell'ordine: l'istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto nei comuni che ne siano sprovvisti con popolazione fino a 2.500 abitanti ovvero di due punti di raccolta nei comuni che ne siano sprovvisti e con popolazione superiore a 2.500 abitanti, l'attribuzione di un nuovo punto di raccolta nei comuni con popolazione superiore a 2.500 abitanti ove sia già attiva una sola ricevitoria e, infine, il rilascio di ulteriori ricevitorie nei comuni in cui siano già attivi punti di raccolta solo nel caso in cui l'incasso medio annuo su base comunale sia superiore ad € 224.911,82;

VISTA la determina del 10 marzo 2022, prot. n. 112308/RU, con la quale si sono definite le modalità ed i criteri di assegnazione di nuove ricevitorie a titolari di rivendite speciali, le cui istanze siano ancora presenti nella graduatoria nazionale, ubicate in comuni ove sarebbe possibile, visto l'incasso medio annuo, l'istituzione di nuovi punti lotto;

ATTESA la necessità di mantenere una corretta allocazione della rete delle ricevitorie, le rivendite speciali individuate dovranno essere in possesso del requisito della distanza minima di metri 1.000, se trattasi di comune con una popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di metri 400 in caso di comune con più di 10.000 abitanti;

VISTA la nota del 22 marzo 2022, prot. n. 127670/RU, con la quale lo scrivente ha chiesto, all'Ufficio dei monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta – Sede di Torino, di procedere, per le rivendite speciali individuate, alla verifica della distanza dalla ricevitoria più vicina;

VISTA la nota del 19 aprile 2022 - prot. n. 16529, con la quale l'Ufficio dei monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta – Sede di Torino ha trasmesso le risultanze istruttorie dei sopralluoghi eseguiti:

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA**ARTICOLO 1**

il rilascio di numero 1 concessione per la raccolta del gioco del lotto al titolare di rivendita speciale di cui al foglio riepilogativo allegato (all. 1).

ARTICOLO 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla stessa data di comunicazione dell'avviso di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia – www.adm.gov.it – che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 4

Copia del presente provvedimento verrà affissa all'Albo dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta, Sede e Sezioni Operative Territoriali.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE CENTRALE
AD INTERIM
Stefano Saracchi